

----- STATUTO DELLA -----

---- "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA-BASILICATA 2019" ----

----- \* \* \* -----

**Art.1 Costituzione - sede - denominazione** -----

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione di partecipazione Ma-  
tera - Basilicata 2019", in appresso indicata come "Fondazione". -----

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Ma-  
tera - Basilicata 2019". Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico del-  
la Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fonda-  
zioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. -----

La Fondazione ha sede legale in Matera. -----

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione può modifica-  
re la propria sede legale, nell'ambito del territorio della città di Matera, ed i-  
stituire anche altrove uffici secondari (amministrativi e di rappresentanza).

**Art.2 Finalità e scopi** -----

La Fondazione si propone: -----

- di promuovere e sostenere lo sviluppo delle attività creative, artistiche e  
culturali in Basilicata, nelle loro espressioni individuali, associative e impre-  
nditoriali, in sintonia con le strategie della Regione Basilicata, del Comune di  
Matera e degli altri enti locali e in collaborazione con il mondo dell'univer-  
sità, della ricerca e dell'impresa; -----

- di consolidare e rafforzare la posizione nazionale e internazionale della Ba-  
silicata e di Matera come piattaforma di innovazione culturale che dal Mez-  
zogiorno e dal Mediterraneo crea relazioni, scambi, progetti in Europa e nel  
Mondo, in continuità con la fondamentale esperienza di Matera Capitale  
Europea della Cultura 2019; -----

- di favorire l'inclusione sociale attraverso l'arte e la cultura e di promuove-  
re l'innovazione nel settore culturale. -----

In particolare la Fondazione persegue i seguenti obiettivi: -----

- svolge un ruolo di sostegno all'ideazione, progettazione e sviluppo delle  
strategie culturali della Regione Basilicata, del Comune di Matera, delle Pro-  
vince e dei Comuni lucani e dei soggetti pubblici e privati che operano nel  
settore culturale in ambito regionale; -----

- contribuisce all'attuazione in ambito culturale delle linee di indirizzo del  
Piano Strategico Regionale; -----

- contribuisce all'attuazione in ambito culturale delle strategie del Comune  
di Matera, rafforzando l'integrazione delle attività culturali e delle industrie  
creative con altri settori, in particolare con il turismo, anche in ragione della  
sua acquisita centralità; -----

- svolge un ruolo di assistenza tecnica alla valutazione di programmi integra-  
ti culturali nelle diverse aree della Basilicata e accompagna le realtà locali  
nei processi di rigenerazione sociale, con particolare riferimento alla strate-  
gia delle aree interne e alla valorizzazione dei piccoli centri e dei circuiti cul-  
turali; -----

- realizza partnership con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazio-  
nali, finalizzate all'acquisizione di finanziamenti e sponsorizzazioni; -----

- promuove e conclude partenariati speciali pubblico-privato, come discipli-



nato dal codice dei contratti pubblici, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e culturale presenti nella città di Matera e sul territorio della Regione Basilicata;

- contribuisce alla valutazione della sostenibilità economica e sociale degli investimenti nei progetti culturali in Basilicata, ne analizza i benefici per il territorio regionale e le comunità locali, ne studia le forme di gestione più appropriate;
  - stimola la crescita delle industrie creative come motore di sviluppo economico e sociale della regione e favorisce l'attrazione di talenti e creativi;
  - svolge attività di produzione di servizi, progetti ed eventi culturali, inclusa la progettazione e realizzazione di manufatti e prototipi, purché compatibili con le finalità istituzionali;
  - promuove e organizza eventi e manifestazioni collegati e funzionali alla propria attività;
  - effettua e richiede studi, ricerche ed analisi funzionali alla propria attività;
  - contribuisce a consolidare il posizionamento acquisito dalla Basilicata e da Matera in Italia e all'estero nel settore della creatività;
  - aiuta a rafforzare il ruolo di piattaforma delle strategie e delle azioni di innovazione culturale per il Mezzogiorno e per le regioni del Mediterraneo;
  - realizza compiti di promozione e valorizzazione delle attività culturali prodotte in Basilicata sul piano nazionale, europeo ed internazionale;
  - promuove progetti culturali su scala europea e internazionale, con una particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno e del Mediterraneo come luogo di scambi e di incontro tra culture;
  - sviluppa e sostiene l'attività di ricerca e innovazione nel campo della cultura e delle industrie creative, anche in coordinamento con università e con enti ed istituti operanti nel settore culturale;
  - consolida e sviluppa relazioni con città e/o regioni interessate dai programmi Capitale Europea della Cultura, Capitale Italiana della Cultura, o altre Capitali della Cultura a livello internazionale;
  - realizza azioni di supporto e comunicazione delle attività realizzate;
  - promuove, coordina e gestisce attività di formazione e riqualificazione professionale in ambito culturale;
  - stipula e gestisce ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che sia considerato utile per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
  - svolge altre manifestazioni ed iniziative utili agli scopi predetti e conformi agli obiettivi della Fondazione;
  - opera avvalendosi di personale proprio o proveniente dagli Enti Fondatori.
- La Fondazione, per la sua natura:
- non ha scopo di lucro e non può distribuire utili;
  - può costituire e partecipare ad associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
  - svolge, come parte dei suoi fini istituzionali, e in via accessoria e strumentale, attività di natura commerciale purché non in contrasto con le finalità e con i valori riconosciuti negli statuti dei Fondatori;
  - amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria

o comunque posseduti. -----

### **Art.3 Vigilanza** -----

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia. -----

### **Art.4 Patrimonio** -----

Il patrimonio della Fondazione è composto: -----

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, fatta eccezione per il socio Fondatore Università degli Studi della Basilicata che conferisce al patrimonio della Fondazione, in base alle esigenze operative dell'Ente stesso e comunque in proporzione ai contributi versati dagli altri Soci su richiesta dell'organo amministrativo, esclusivamente contributi e prestazioni a carattere professionale e consistenti in prestazioni d'opera intellettuale di cui al proprio know how, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, promozione ed organizzazione di ricerche, studi scientifici, eventi culturali e scientifici, pubblici convegni, eccetera; -----
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; -----
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; -----
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; -----
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, possono essere destinati a incrementare il patrimonio. -----

### **Art.5 Fondo di Gestione** -----


Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: -----

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, Partecipanti e Sostenitori. Per il socio Fondatore Università degli Studi della Basilicata tali contributi hanno natura esclusivamente intellettuale, nel rispetto delle proprie finalità statutarie individuate nella promozione e sviluppo della ricerca, nell'elaborazione e trasmissione delle conoscenze; -----
- da contributi e finanziamenti attribuiti dallo Stato, dall'Unione europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati; -----
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; -----
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; -----
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. -----

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. -----

### **Art.6 Esercizio finanziario** -----

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) giugno successivo il bilancio consuntivo di quello



decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili. -----

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. -----

#### **Art.7 Membri della Fondazione** -----

I membri della Fondazione si dividono in: -----

- Fondatori -----

- Partecipanti -----

- Sostenitori -----

#### **Art.8 Fondatori** -----

Sono Fondatori i seguenti Enti: -----

- Regione Basilicata -----

- Comune di Matera -----

- Provincia di Matera -----

- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata

- Università degli Studi della Basilicata. -----

I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato. -----

#### **Art.9 Partecipanti** -----

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti gli enti pubblici che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione. La qualifica di Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato. -----

#### **Art.10 Sostenitori** -----

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti una tantum o periodici in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'equivalente attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di equivalenti beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo. I Sostenitori devono e-

spressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, qualora emanato. -----

#### **Art.11 Partecipanti e Sostenitori esteri** -----

Possono essere nominati Partecipanti anche gli enti o altre istituzioni pubbliche costituite o aventi sede all'estero. Possono essere nominati Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero. -----

#### **Art.12 Esclusione e recesso** -----

Il Consiglio di Indirizzo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: -----

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; -----
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'articolo due e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; -----
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. -----

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: -----

- trasformazione, fusione e scissione; -----
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; -----
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -----
- apertura di procedure di liquidazione; -----
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. -----

#### **Art.13 Organi della Fondazione** -----


Sono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio di Indirizzo; -----
- il Consiglio d'Amministrazione; -----
- il Presidente della Fondazione; -----
- il Revisore dei conti. -----

#### **Art.14 Il Consiglio di Indirizzo** -----

Il Consiglio di Indirizzo è costituito dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori, ciascuno dei quali è rappresentato nel seguente modo: -----

- La Regione Basilicata ed il Comune di Matera nominano tre rappresentanti ciascuno, di cui uno è il Legale Rappresentante dell'Ente o suo delegato, e gli altri due nominati dal Legale Rappresentante dell'Ente quali espressione rispettivamente della maggioranza e della minoranza consiliare; -----
- la Provincia di Matera nomina due rappresentanti, di cui uno è il Legale Rappresentante o suo delegato e l'altro nominato dal Legale Rappresentante quale espressione della minoranza consiliare; -----
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata e l'Università degli Studi della Basilicata nominano due rappresentanti



ciascuno, di cui uno è il Legale Rappresentante dell'Ente o suo delegato; --  
- i Partecipanti nominano un rappresentante eletto tra loro; -----  
- i Sostenitori nominano un rappresentante eletto tra loro senza diritto di  
voto. -----

Il Consiglio di Indirizzo svolge le seguenti funzioni: -----  
- delibera le modifiche dello Statuto; -----  
- delibera in merito all'ammissione o all'esclusione di nuovi partecipanti o  
sostenitori; -----  
- approva il programma di indirizzo annuale e pluriennale proposto dal Con-  
siglio di Amministrazione e ne verifica l'attuazione; -----  
- verifica l'andamento del Programma della Fondazione con cadenza annua-  
le; -----  
- su proposta del Consiglio di Amministrazione, nomina il Presidente onora-  
rio della Fondazione del quale stabilisce la durata; -----  
- nomina l'Organo di Revisione Contabile. -----

Può inoltre nominare un Comitato d'Onore. -----

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione con co-  
municazione scritta trasmessa via posta elettronica almeno sette giorni so-  
lari prima di quello fissato. In caso di urgenza, può essere convocato a mez-  
zo posta elettronica con almeno tre giorni (solari) di avviso. L'avviso di con-  
vocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di indirizzo viene convocato anche su richiesta della maggioran-  
za dei rappresentanti dei Fondatori. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce valida-  
mente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno  
dei suoi componenti e della maggioranza dei Fondatori; in seconda convo-  
cazione, il Consiglio di Indirizzo è valido qualunque sia il numero dei presen-  
ti, fatta salva la presenza della maggioranza dei Fondatori. -----

Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con il  
voto favorevole della maggioranza dei Fondatori. -----

Per le modifiche al presente Statuto, sarà necessaria la presenza ed il voto  
favorevole dell'80% (ottanta per cento) dei componenti i Soci Fondatori. --

Il computo dei voti avviene "per teste". -----

Le riunioni sono presiedute da un Presidente, individuato tra i presenti a  
ciascuna riunione che nomina un Segretario per la stesura del verbale. ----

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo si possono svolgere anche con gli inter-  
venuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati al-  
le seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: -----

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli  
interventuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclama-  
re i risultati della votazione; -----

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente  
gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla  
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visio-  
nare, ricevere o trasmettere documenti. -----

**Art.15 Consiglio di Amministrazione** -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri: -----

- il Presidente pro-tempore della Regione Basilicata, o suo delegato; -----

- il Sindaco pro-tempore del Comune di Matera, o suo delegato; -----
- il Presidente pro-tempore della Provincia di Matera o suo delegato; -----
- il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata o suo delegato; -----
- il Rappresentante Legale pro-tempore dell'Università degli Studi della Basilicata o suo delegato. -----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e validamente opera con il voto favorevole della maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti in carica. -----

Il Consiglio d'Amministrazione provvede a: -----

- eleggere, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione; -----
- stabilire annualmente il Programma annuale di indirizzo strategico dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo due del presente Statuto; -----
- approvare il Piano di attività annuale e pluriennale della Fondazione; -----
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo; -----
- nominare il Direttore Generale della Fondazione, fissarne la durata e il compenso ed eventualmente revocarne la nomina; -----
- determinare, anche annualmente, le quote di adesione dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori; -----
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi; -----
- approvare i regolamenti necessari al corretto funzionamento della Fondazione; -----
- accertare il verificarsi delle cause di scioglimento della Fondazione e deliberare in merito; -----
- approvare la pianta organica e il relativo organigramma; -----
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto. --

Può inoltre: -----

- approvare il codice etico della Fondazione; -----
- istituire un Comitato scientifico internazionale. -----

**Art.16 Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione** --

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il 30 (trenta) giugno successivo per l'approvazione del bilancio consuntivo. --

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la maggioranza dei suoi componenti. -----

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato il Presidente dell'organo di revisione contabile e partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. Il Presidente designa chi assume le funzioni di segretario verbalizzante. -----

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno tre giorni (solari) prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di posta elettronica o, in caso di comprovata urgenza con preavviso di almeno un giorno a mezzo



posta elettronica. -----

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: -----

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. -----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. -----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipino tutti i componenti sono valide anche in difetto di formale convocazione. -----

#### **Art.17 Presidente della Fondazione** -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. -----

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. -----

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e convoca quelle del Consiglio di Indirizzo. -----

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente. -----

#### **Art.18 Direttore Generale** -----

Il Direttore Generale dirige, coordina e cura l'esecuzione delle attività della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza sulla base degli indirizzi generali, del piano generale e dei piani operativi e dei bilanci deliberati dal Consiglio di Amministrazione. -----

In particolare il Direttore Generale provvede a: -----

- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; -----

- collaborare con il Presidente per il raggiungimento dello scopo della Fondazione; -----

- gestire e coordinare le risorse umane di cui la Fondazione si avvale; -----

- svolgere le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione demandategli dal Consiglio di Amministrazione; -----

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; -----

- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di



voto. -----

Il Direttore Generale ha poteri di firma nell'ambito delle funzioni e dei poteri attribuitigli dal presente Statuto. -----

#### **Art.19 Presidente Onorario** -----

Il Presidente Onorario è figura altamente rappresentativa della mission della Fondazione in ambito culturale, garante dell'autorevolezza della stessa nel contesto nazionale, europeo ed internazionale. È nominato tra personalità di riconosciuto prestigio culturale in ambito anche nazionale e potrà esercitare funzione consultiva nel Consiglio d'Indirizzo e nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente al fine di meglio orientare gli indirizzi strategici ed operativi della Fondazione. -----

#### **Art.20 Organo di Revisione Contabile** -----

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo, scegliendo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. -----

Il Revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. -----

Il Revisore dei conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Revisore dei conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato. -----

Il Consiglio di Indirizzo può optare, in luogo della nomina di un revisore dei conti, per la nomina di un Collegio di Revisori composto da tre membri nominati tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. -----

#### **Art.21 Durata** -----

La Fondazione ha durata fino al **31 dicembre 2035** (trentuno dicembre due-milatrentacinque) e comunque sino a quando siano state regolarmente adempiute tutte le obbligazioni assunte in relazione al raggiungimento dello scopo di cui al presente Statuto e non oltre l'approvazione del rendiconto finale. -----

La Fondazione può comunque essere prorogata per volontà unanime dei Fondatori per il perseguimento delle sue finalità e scopi. -----

#### **Art.22 Scioglimento** -----

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di suo scioglimento per qualunque causa, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di pubblica utilità. -----

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. -----

#### **Art.23 Clausola di rinvio** -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia. -----

#### **Art. 24 Norma transitoria** -----

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. -----

Gli organi nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio

consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, comunque non oltre la durata del loro mandato nell'Ente di provenienza. -----

Sottoscritto: -----

MICHELE BUSCIOLANO -----

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo) -----

In conformità al suo originale sottoscritto nei modi di legge

si rilascia la presente copia autentica composta da

n. 18 pagine per gli uni consentiti dalla legge.

Potenza, 16 gennaio 2023

